

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente su una lettera del senatore Altero Matteoli	3
AVVERTENZA	9

Martedì 28 luglio 2009. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente su una lettera del senatore Altero Matteoli.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 luglio 2009 aveva dato comunicazione della trasmissione da parte del Presidente della Camera alla Giunta di una lettera del ministro Matteoli con cui questi ha chiesto che la Giunta per le autorizzazioni e poi la Camera – a proposito di fatti oggetto di un procedimento penale nei suoi confronti – valutino « la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 96 della Costituzione e la riconducibilità del comportamento tenuto dal sottoscritto in qualità di ministro a un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e/o a un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo ». Rammenta altresì che sulla questione è stato nominato relatore il collega Paniz, che ha già svolto una relazione, proponendo che la Giunta esprima un orientamento favorevole alla richiesta del ministro Matteoli. Nella citata seduta, era stato anche ricordato – tuttavia – che sulla questione la Camera dei deputati, previa istruttoria della Giunta per le au-

torizzazioni (la quale aveva acquisito gli atti del procedimento), nel 2007 ha elevato un conflitto d'attribuzione volto tra l'altro a chiedere l'annullamento degli atti giudiziari adottati nell'ambito del procedimento a carico del ministro Matteoli.

In esito all'avvio della discussione nella seduta del 7 luglio si è convenuto di rinviare la conclusione dell'esame delle relative questioni ad altra seduta.

Nel frattempo, la Corte costituzionale – che aveva dichiarato preliminarmente la ricevibilità del conflitto nel 2008 – ha svolto la pubblica udienza lo stesso 7 luglio 2009 e ha tenuto la camera di consiglio il successivo 8 luglio. Essa ha diramato, attraverso il suo ufficio stampa, il 9 luglio il seguente comunicato: « La Corte, in esito alla discussione nella camera di consiglio dell'8 luglio, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti del Tribunale dei Ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina in composizione monocratica, ha accolto il ricorso, senza che sia stato necessario sollevare dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 ». Successivamente, il 24 luglio 2009, la sentenza è stata depositata. Una copia è stata inviata già ieri in casella a tutti i componenti.

La Corte costituzionale ha dunque parzialmente accolto il ricorso della Camera. Essa infatti ha dichiarato che non spettava alle autorità giudiziarie procedenti di Firenze e Livorno, rispettivamente, di omettere di comunicare alla Camera dei deputati (per il tramite del procuratore della Repubblica) l'avvenuta archiviazione; e di non rilevare quell'omissione. La Corte nella motivazione ha anche dichiarato che quella di ricevere la comunicazione dell'avvenuta archiviazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge costituzionale, è una vera e propria attribuzione della Camera volta a consentire a questa di svolgere le proprie valutazioni sui provvedimenti giudiziari ed eventualmente di elevare conflitto di attribuzione contro qualificazioni circa la natura dei reati in questione ritenute errate.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 e ha respinto la domanda della Camera dei deputati di annullare i provvedimenti giudiziari intercorsi dopo l'archiviazione.

Oggi non si tratta di avviare una discussione su una materia o un fatto già oggetto di una precedente deliberazione della Giunta e della Camera, ciò che contrasterebbe col principio consolidato del *ne bis in idem*. Si tratta invece di verificare se vi sia un seguito da dare alla medesima vicenda procedurale alla luce anche del nuovo elemento costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009.

Ritiene utile inoltre precisare che in realtà non vi è alcuna scadenza entro cui rispondere al Presidente della Camera circa la richiesta del sen. Matteoli: lo dice perché la questione è stata posta da qualche collega. La procedura in esame, attivata dalla richiesta del sen. Matteoli, non è infatti idonea a far decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, che stabilisce che — una volta pervenuta dal tribunale dei ministri una domanda di autorizzazione a procedere — la Camera competente destinataria di tale richiesta debba pronunciarsi entro 60 giorni. Tale

fattispecie è, come evidente, del tutto diversa da quella attuale, giacché non vi è alcuna richiesta di autorizzazione pervenuta alla Camera dall'autorità giudiziaria.

L'articolo 9 menzionato si riferisce testualmente alla sola ipotesi in cui il tribunale dei ministri competente per territorio inoltri una domanda di autorizzazione a procedere penalmente alla Camera cui il ministro appartiene, fattispecie — come detto — diversa da quella in esame. Vi è inoltre da osservare che nella prassi, anche nei casi in cui viene attivata una formale procedura di richiesta di autorizzazione a procedere, non mancano casi nei quali il termine di 60 giorni non è stato rispettato. Al proposito rinvia alla raccolta dei precedenti disponibile presso gli uffici. Se ne può dedurre che le Camere non hanno mai considerato perentorio il predetto termine anche nei casi tipici di applicazione della procedura di richiesta di autorizzazione disciplinata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, non avendo determinato il decorso di tale termine la decadenza della Camera competente dal potere di pronunciarsi in materia.

D'altronde, a conferma di quanto appena detto, deve sottolineare che il tribunale dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 ha 90 giorni per svolgere sommarie indagini. Tale termine non è mai stato considerato tassativo e perentorio nella prassi sia giudiziaria sia parlamentare. Ciò risulta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994. Sarebbe quindi del tutto incongruo ritenere meramente ordinatorio il termine concesso al tribunale dei ministri per svolgere le sue indagini e invece perentorio e a pena di decadenza quello assegnato alle Camere per decidere sull'autorizzazione a procedere. Infatti, la fissazione del termine nel caso di inoltro di una richiesta di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri risponde all'esigenza di regolare il rapporto tra organi partecipi del medesimo procedimento. Tale termine costituisce in questo caso un naturale riflesso della necessaria sospensione del procedimento innanzi al tribunale dei mi-

nistri, il quale è logicamente obbligato a trasmettere i relativi atti e ad attendere gli esiti della richiesta.

Tale *ratio* non è evidentemente riscontrabile in un'attivazione autonoma da parte delle Camere di una procedura parlamentare su iniziativa di un loro componente. Sicché non può immaginarsi la sussistenza di un termine perentorio entro il quale la Camera, autonomamente attivata, debba deliberare. In sostanza, stante l'inapplicabilità alla fattispecie in oggetto del termine dei 60 giorni, il decorso del tempo non produce alcuna decadenza della Camera dal potere di pronunciarsi.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Paniz.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, non ripeterà quello che ha già esposto nella seduta del 7 luglio. Rimarca tuttavia tre dati di fatto: in primo luogo all'inizio del procedimento penale riguardante il ministro Matteoli, la procura ordinaria aveva qualificato i fatti come ministeriali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione; in secondo luogo la procura della Repubblica di Livorno aveva chiesto l'archiviazione e il procedimento è proseguito solo per l'inopinata imputazione coatta ordinata dal Gip; da ultimo, la problematica che oggi si pone alla Giunta è fondata dalla necessità della tutela delle prerogative parlamentari.

Da queste tre premesse derivano altrettante conseguenze. Anzitutto, l'auspicio che in nome delle predette prerogative la Giunta si pronunci unitariamente, anche perché unitariamente essa aveva, e con il concorso determinante delle forze di centro-sinistra, elevato conflitto nel 2007. A tal proposito, si augura che non si riproducano alla Camera le divergenze manifestatesi al Senato sul caso del senatore Castelli, che gli appare del tutto diverso.

In secondo luogo, considera il disposto dell'articolo 96 della Costituzione una pietra miliare che, sebbene poco utilizzata nella pratica, deve essere tuttavia sempre valorizzata. In terzo luogo, rimarca ancora una volta la necessità della difesa delle

prerogative parlamentari da condotte della magistratura irriguardose delle stesse.

Venendo al merito della vicenda, sottolinea come le conversazioni e i contatti tra un ministro e un prefetto della Repubblica concernono senza dubbio alcune delle funzioni di membro del Governo. Tanto più che il prefetto di cui si tratta svolgeva le sue funzioni in un territorio che nel 2003 era stato interessato da violenti incendi, materia questa oggettivamente rientrante nella tutela dell'ambiente e quindi nelle competenze del dicastero cui Altero Matteoli era preposto.

Crede che l'autorizzazione a procedere debba essere certamente negata perché il comportamento della magistratura denota un evidente *fumus persecutionis* e un'indiscutibile volontà prevaricatoria. Se non si fosse attivato il ministro Matteoli è probabile che tale volontà avrebbe già prodotto il frutto costituito da una sentenza di merito. Gli par di intendere che l'avviso dell'opposizione parlamentare sia quello di attendere che l'autorità giudiziaria dia seguito alla sentenza n. 241 del 2009 e invii la comunicazione omessa. Non crede che questo sia un procedimento opportuno, giacché, come evidenziato dalla difesa della Camera e correttamente riportato nella narrativa della sentenza (punto 1 del *Considerato in diritto*), redatta dal giudice Frigo, che proviene dall'avvocatura, l'esclusione di qualsivoglia passaggio parlamentare circa il giudizio sulla ministerialità del reato è già una lesione delle attribuzioni della Camera. Quanto al termine entro cui deliberare, un principio di prudenza impone a suo avviso di deliberare quanto prima.

Ribadisce quindi la sua proposta di dichiarare ministeriali i fatti ascritti al ministro Matteoli e di denegare l'autorizzazione a procedere.

Marilena SAMPERI (PD), constatato che la Giunta ormai da tre legislature si trascina un dibattito su questa vicenda, esorta i componenti ad agire con consapevolezza tanto delle prerogative quanto delle procedure che ne regolano gli istituti. Rilevato che il Senato ha certamente de-

liberato *inutiliter*, crede che la Camera non debba incorrere nel medesimo errore e rispettare la pronuncia della Corte costituzionale. Questa ha sì accertato una mancanza nel procedimento giudiziario ma ha ribadito che in prima battuta il potere di decidere sulla ministerialità dei fatti spetta al tribunale dei ministri. È ben vero che su tale decisione la Camera può dissentire ma può farlo solo elevando conflitto d'attribuzione. La pronuncia che il ministro Matteoli oggi chiede sarebbe irrituale e, soprattutto, inutile.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle considerazioni della deputata Samperi: il provvedimento che il relatore propone sarebbe abnorme e privo di riferimenti normativi. Letti alcuni passaggi della sentenza n. 241 del 2009, si domanda su che cosa la Camera finirebbe per deliberare, apparendole mancare l'oggetto di una pronuncia.

Maurizio TURCO (PD) non comprende perché oggi si continui a discutere in maniera del tutto irrituale e non conforme al Regolamento della Camera e, più grave ancora, alla Costituzione. Non può esimersi dal ricordare le battaglie del Partito radicale contro gli insabbiamenti e i vari « porti delle nebbie », tra i quali occorre annoverare anche la Commissione inquirente. Si trattava in sostanza di una giustizia politica, nella quale la corporazione dei ministri si avvaleva della copertura compiacente della maggioranza parlamentare che li sosteneva. Nel 1987, neanche 10 anni dopo la conclusione del giudizio sullo scandalo Lockheed, per mezzo di referendum la legge del 1978 sulla Commissione inquirente fu abrogata e un vasto schieramento parlamentare optò per sottrarre a un giudizio meramente politico e troppo spesso corporativo le condotte penalmente illecite dei membri del Governo. C'era stato però, come molti ricorderanno, l'episodio di Sigonella, che cambiò le regole del gioco. In quella occasione il Presidente del Consiglio Craxi aveva deciso un atto illecito internazionale: il rilascio di alcuni palestinesi accusati da Israele di essere dei

terroristi. Non sa se fu giusto o sbagliato: riconosce però che fu un atto politico, sia pure con risvolti penali. La causa di giustificazione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 ha quindi in mente questo tipo di atti. Ripete che si tratta di condotte in cui l'eventuale aspetto penale è grandemente marginalizzato da un preponderante aspetto politico e statutale, specialmente sotto il profilo della proiezione internazionale, data l'importanza che la politica estera ha per uno Stato sovrano: non è un caso che nei primi governi del dopoguerra De Gasperi tenne per sé il portafoglio degli esteri e che lo stesso Presidente Berlusconi, nella XIV legislatura, è stato varie volte ministro degli esteri *ad interim*. Al di fuori di queste ipotesi, non crede sia immaginabile un delitto politico ai fini auspicati dalla maggioranza. L'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 richiede infatti una maggioranza – quella qualificata – che non è richiesta neanche per il voto di fiducia a un governo, come a sottolineare che la scriminante non può essere concessa secondo volubili logiche di schieramento.

La discussione odierna neanche dovrebbe toccare questi profili. L'applicazione dell'articolo 9, infatti, può intervenire quando vi sia una formale richiesta di autorizzazione, la quale può essere negata a maggioranza assoluta dei componenti solo per quei tipizzati motivi. Oggi in effetti, come è stato già ricordato, si discute del nulla. Non intende in sostanza pronunciarsi sulla colpevolezza o sulla innocenza del collega: non sono questi i compiti cui la Giunta dovrebbe essere chiamata. Conclude con la richiesta di aggiornare la discussione a quando essa sarà incardinata sui binari propri previsti attualmente dal Regolamento della Camera.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, precisa che la Giunta è stata chiamata dal Presidente della Camera dei deputati a offrire valutazioni sulla questione.

Anna ROSSOMANDO (PD) crede che l'odierna discussione sia viziata da una

certa voluta confusione: la Corte costituzionale non è affatto intervenuta su profili di merito. Essa non si è pronunciata sulla ministerialità del reato o sulla sua sussistenza. Essa ha soltanto constatato che una comunicazione dovuta alla Camera non era stata inoltrata. Nella relazione del collega Paniz, cui pure riconosce abilità oratoria, sono presenti elementi del tutto inconferenti quali il riferimento all'iniziale richiesta di archiviazione del pubblico ministero e l'invocazione di un preteso *fumus persecutionis*. Crede che, se svolta in un giudizio, una tale linea difensiva sarebbe suicida. Crede altresì che l'unica iniziativa che oggi possa competere alla Giunta e alla Camera sia quella di sollecitare l'autorità giudiziaria a fornire le comunicazioni dovute. Altrimenti la Camera si porrebbe su un piano di impropria concorrenza con la Corte costituzionale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che non si possa prescindere in questa vicenda dal valore illuminante che ha l'inconsistenza dei fatti, malgrado in apparenza manchino i presupposti procedurali per discutere. Ritiene in realtà che la Giunta abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per deliberare. La soluzione interlocutoria proposta dalla collega Rossomando non gli sembra percorribile. Alla collega Samperi, cui pure ha sempre manifestato stima, augura di non esprimersi in futuro sulle procedure dell'altro ramo del Parlamento in termini così drastici e argomenta la fondatezza della posizione del relatore essenzialmente sulla base dei pregressi lavori parlamentari. Già nella seduta del 27 aprile 2005 il Presidente della Giunta Siniscalchi ebbe ad impostare i termini del problema proprio come oggi ha fatto il relatore. Lo stesso deve essere detto del collega Gironde Veraldi, che intervenne nella seduta del 13 luglio 2005. Gli pare del resto che questa sia la posizione di tutta la Camera, a stare a quanto risulta dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza del 16 maggio 2007. La Giunta ha quindi legittimazione formale e sostanziale per deliberare nel senso richiesto dal ministro Matteoli.

Federico PALOMBA (IdV) si associa ai rilievi regolamentari formulati dai colleghi. Come il Presidente ha ricordato nella scorsa seduta, la vicenda cui fa riferimento la lettera del ministro Matteoli prende le mosse da un procedimento penale condotto inizialmente dalla procura di Genova (e poi trasferito per competenza territoriale a Livorno) su fatti – ascritti al ministro medesimo – ritenuti dapprima concernenti le sue funzioni di ministro *pro tempore*. I relativi atti erano stati quindi trasmessi al tribunale dei ministri di Firenze. Successivamente quest'ultimo, non ritenendo i fatti attinenti alle funzioni ministeriali, si era dichiarato incompetente e aveva rimesso gli atti all'autorità giudiziaria di Livorno, la quale attualmente procede. Nel 2005, il ministro Matteoli domandò che la Camera facesse valere le proprie prerogative di sede unica titolata a dare l'autorizzazione a procedere penalmente contro di lui. Secondo il ministro, infatti, l'aver qualificato il fatto come non ministeriale era un modo surrettizio per aggirare la procedura autorizzatoria, ledendo così le prerogative della Camera. Pur approfondita la questione nella XIV legislatura, il suo esame non si concluse prima dello scioglimento delle Camere. La Camera dei deputati giunse nel 2007 a elevare un conflitto tra poteri ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione nei confronti degli uffici giudiziari di Firenze e Livorno che si erano pronunciati nel senso della non « ministerialità » del reato. Il conflitto però non era espressamente volto a contestare tale orientamento dell'autorità giudiziaria, bensì a predisporre un giudizio entro il quale potesse sollevarsi una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 219 del 1989, laddove questo consente al tribunale dei ministri di dichiararsi incompetente per fatti ritenuti non ministeriali senza interloquire con il competente ramo del Parlamento. Risulta che l'8 luglio si sia svolta la camera di consiglio, nel corso della quale il relatore, il giudice De Siervo, ha rinunciato all'incarico e si è individuato come relatore il giudice Frigo. È evidente a qualsiasi persona di buon

senso che la Giunta e la Camera si dovrebbero arrestare un momento e atterrarsi alle indicazioni della Corte costituzionale.

Riassunte le tesi dottrinali sui reati ministeriali, ricorda incidentalmente che la legge n. 219 del 1989 fu approvata in poche settimane da entrambi i rami del Parlamento in sede legislativa, con il consenso — quindi — di un vastissimo schieramento parlamentare, a seguito del referendum del 1987 sulla cosiddetta « giustizia giusta », promosso dal Partito socialista e dal Partito radicale che il collega Turco ha ricordato. Del resto, chi ritiene che debba essere la Camera o il Senato a decidere della ministerialità del reato, dovrebbe prevedere una procedura all'inizio del procedimento, non alla fine. Altrimenti le indagini del tribunale dei ministri, previste dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, rischierebbero di essere inutili. Sicché è evidente che la decisione sulla ministerialità spetta all'autorità giudiziaria. La salvaguardia per eventuali abusi sta nell'autorizzazione a procedere penalmente che, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, deve essere chiesta alla Camera competente e questa può denegare solo se ravvisa due tipiche scriminanti, il perseguimento di un preminente interesse pubblico, discrezionalmente individuato, o la cosiddetta ragion di Stato.

Nel concludere, torna ad aderire ai rilievi regolamentari dei colleghi e ricorda che la questione del senatore Matteoli è stata esaminata sull'arco di molte sedute nella scorsa legislatura e quindi non capisce l'odierna fretta. Non vi è un solo passaggio della sentenza in cui si dica che la ministerialità debba essere dichiarata dalla Camera d'appartenenza e non dal giudice. A ogni modo, si dichiara radicalmente contrario alla proposta del relatore Paniz.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, replicando, precisa che l'oggetto della delibera che oggi egli propone è una presa di posizione formale di fronte alle palesi inadempienze dell'ordine giudiziario. Del

resto, né l'articolo 96 della Costituzione né l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 escludono procedure alternative a una richiesta di autorizzazione da parte della magistratura. Ricordato che nella scorsa legislatura assunse una posizione a difesa delle prerogative dei deputati D'Alema e Fassino, rimarca che nessuna disposizione esclude esplicitamente l'autonomia attivazione del Parlamento.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, si duole di non poter convenire con il relatore, con cui si vede costretto a dissentire anche sul punto delle procedure. Il combinato disposto degli articoli 96 della Costituzione e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 davvero non sembra consentire altra deliberazione che su una richiesta formalmente inoltrata dall'autorità giudiziaria. Oggi non vi sono dubbi che la disciplina sui reati ministeriali è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale. L'idea quindi che dichiarare la « ministerialità » dei reati non debba spettare alla magistratura non si è rivelata fondata. La Corte costituzionale ha ribadito il principio che i poteri dello Stato, in questa fattispecie, hanno tutti esercitato proprie attribuzioni, sinora correttamente. Se la Camera dei deputati riterrà che la qualificazione giuridica del reato contestato al sen. Matteoli debba essere diversa potrà farlo elevando un nuovo conflitto centrato su questo specifico punto, ciò che sinora non è accaduto.

La procedura che oggi il sen. Matteoli propone e che il relatore ritiene debba essere seguita è oggettivamente contraria all'articolo 18-ter del Regolamento della Camera e quindi a tutto l'impianto della normativa vigente in materia. Si tratterebbe di una violazione di norme che hanno valore costituzionale, alla quale non potrebbe non opporsi.

Deve anche sottolineare che l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede che la scriminante della funzione preminente di governo sia applicata quando perviene una richiesta di autorizzazione a procedere, la quale invece non è pervenuta. Deliberare quindi su

un atto inesistente significa produrre una deliberazione altrettanto inesistente e quindi di fatto inutile. L'autorità giudiziaria finirà per non tenerla in conto essendo essa non prevista dall'ordinamento e dunque *tamquam non esset*. Tuttavia, se la maggioranza dei componenti lo riterrà, ne comunicherà l'orientamento al Presidente della Camera, contestualmente alla posizione di minoranza, se questa si manifesterà, e la Giunta, conseguentemente, presenterà alla Presidenza della Camera i documenti del caso.

Prima di procedere al voto sulla proposta del relatore, chiede all'onorevole Turco se insista sulla richiesta di rinviare la discussione in attesa che pervenga la comunicazione *ex* articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Maurizio TURCO (PD) insiste.

(Il deputato Consolo si allontana dall'Aula).

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta di rinvio.

(Il deputato Consolo viene invitato a rientrare nell'Aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che si passerà ai voti sulla proposta del relatore Paniz di riferire all'Assemblea nel senso da lui esposto.

Donatella FERRANTI preannunzia che non parteciperà al voto, giacché questo non potrà che portare a un atto giuridicamente nullo.

(Il deputato Ferranti si allontana dall'Aula).

Marilena SAMPERI (PD) preannunzia il voto contrario del suo gruppo rispetto a una delibera scorretta e illegittima. Presenterà anche una relazione di minoranza.

Federico PALOMBA (IdV) sostiene che l'attuale orientamento della maggioranza è

abusivo e illecito. Sottoscriverà la relazione di minoranza della collega Samperi o, all'occorrenza, ne redigerà una propria.

Maurizio TURCO (PD) si associa a quanto sostenuto dal collega Palomba.

Antonino LO PRESTI (PdL) ribadisce che il gruppo del Popolo della Libertà voterà convintamente a favore della proposta del relatore, giacché in realtà chi vi si oppone concepisce i rapporti dello Stato in chiave di subordinazione del Parlamento all'autorità giudiziaria, la quale in questo caso ha anche fraudolentemente aggirato le prerogative dei membri della Camera.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà a favore della proposta del relatore per il dirimente motivo che, disponendo la Giunta di tutti gli atti, non vi è ragione di indugio.

(Il deputato Consolo si allontana dall'Aula).

La Giunta a maggioranza decide di proporre all'Assemblea di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore Matteoli, deputato e Ministro dell'ambiente all'epoca dei fatti, si configurino come di carattere ministeriale e siano stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, conseguentemente negandosi l'autorizzazione a procedere.

La seduta termina alle 11.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
SUI LAVORI DELLA GIUNTA.